

D.A. n. 64/CAB del 03 AGO. 2018

REGIONE SICILIANA



L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2018/2019

1. **VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
2. **VISTA** la Legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
3. **VISTA** la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
4. **VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
5. **VISTO** il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 - *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;
6. **VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni";
7. **VISTO** in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della suddetta L.R. n. 33/1997 secondo il quale "*L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo*", nonché il comma 1 bis dello stesso articolo a mente del quale "*I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*";
8. **VISTO** il rinvio mobile alla Legge quadro n. 157/1992 previsto dall'art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997 a mente del quale "*L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia e individuate dall'art. 18 della L. n. 157/1992 e successive modifiche e integrazioni*;
9. **VISTE** le modifiche apportate all'art. 18, comma 2, L. n. 157/1992 dall'articolo 42, comma 2, della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009); che a seguito di tale modifiche

“..... le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi”; che tale estensione del periodo cacciabile è applicabile in Sicilia in forza del rinvio mobile di cui all'art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997 sopra riportato (cfr. T.A.R. Palermo, sent. n. 546/2011); che limitatamente ad alcune specie l'ISPRA ha condiviso la proposta di prolungamento della stagione venatoria al 10 febbraio 2019 (pag. 2, penultimo periodo, del parere);

10. CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, stabilisce che *“l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”*;

11. VISTA la proposta di C.V. 2018/19 sottoposta al parere del Comitato Regionale Faunistico Venatorio (C.R.F.V.);

12. SENTITO il C.R.F.V. nella seduta del 17 maggio il quale ha espresso parere favorevole sulla proposta di c.v. 2018/19;

13. RICEVUTO il parere dell'ISPRA sulla proposta di C.V. 2018/19 come approvata dal C.R.F.V.;

14. RITENUTO di accogliere il parere dell'ISPRA nei seguenti punti:

- esclusione tra le specie cacciabili della Pittima reale e dello Storno. L'inclusione di tali specie nella proposta di C.V. era dovuta ad un mero refuso (pag. 3 del parere);
- esclusione tra le specie cacciabili del Combattente (per motivazione vedasi pag. 3 del parere);
- esclusione tra le specie cacciabili della Moretta (per motivazione vedasi pag. 4 del parere);
- piano di abbattimento di Allodola, Quaglia e Beccaccia (per motivazione vedasi pag. 4 del parere);
- posticipazione dell'apertura della caccia all'Allodola (per motivazione vedasi pag. 4 del parere)
- piano di abbattimento del Merlo (per motivazione vedasi pag. 4 del parere);
- autorizzazione di alcune giornate per la caccia al Merlo, Ghiandaia e Gazza (per motivazione vedasi pag. 4 del parere);
- autorizzazione di non più di due giornate per la caccia alla Tortora (per motivazione vedasi pag. 5 del parere);
- piano di abbattimento della Tortora (per motivazione vedasi pag. 5 del parere);
- piano di abbattimento del Moriglione (per motivazione vedasi pag. 6 del parere);
- piano di abbattimento della Pavoncella (per motivazione vedasi pag. 6 del parere);
- esclusione della caccia all'Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, RG2, SR2 (per motivazione vedasi pag. 7 del parere);
- posticipazione dell'apertura della caccia agli acquatici l'1 di novembre negli AA.TT.CC. di TP2, RG2, SR2 (per motivazione vedasi pag. 7 del parere);
- posticipazione all'1 di ottobre della caccia alla volpe in forma vagante (per motivazione vedasi pag. 8 del parere).

15. TENUTO CONTO che il paragrafo 2.7.10 della “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 147/2009/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici” in riferimento delle non coincidenti date di inizio delle migrazioni pre-nuziali degli uccelli nei diversi Paesi dell'Unione o tra diverse regioni dello stesso Paese testualmente recita che *“Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi (come l'Italia) caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud*

e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini"; che tale fenomeno riconosciuto a livello comunitario, data la particolare collocazione geografica dell'Isola e le sue connesse miti temperature, si verifica in Sicilia anche in riferimento alle date di fine riproduzione e dipendenza dei piccoli nati le quali, pacificamente, risultano anteriori rispetto a quelle delle regioni del centro Italia e, soprattutto, dell'arco alpino;

16. RILEVATO che in Sicilia non sono state istituite le unità operative tecniche consultive decentrate dell'ISPRA ex art. 7, comma 2, L.n. 157/1992; che il parere sulla proposta di C.V. 2018/19 reso dall'Istituto, sebbene dichiaratamente rivolto all'Isola, tuttavia, in concreto, contiene una serie di osservazioni tutte di carattere generale e nessuna riferita alla specifica realtà regionale;

17. CONSIDERATO, per ciò che riguarda i tratti in cui il parere dell'ISPRA non è stato condiviso, che la funzione istituzionale dell'Istituto prevista dall'art. 7, L. n. 157/1992 *non può essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere"* (Tar Lazio, sent. n. 2443/2011);

18. RITENUTO di disattendere il parere dell'ISPRA limitatamente alle date di apertura e chiusura della caccia ad alcune specie, tenuto conto in linea generale:

- che sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica e in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari, è stato attuato in Sicilia il *Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali* ex Decreto dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente (A.R.T.A) n. 970/1991 come integrato dal Decreto A.R.T.A. 17/07/2015;

- che attraverso l'attuazione di tale piano i grandi boschi siciliani dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie sono stati preclusi all'attività venatoria; che attraverso l'attuazione dello stesso piano **tutte** le aree umide siciliane di pregio sono state interdette alla caccia;

- che in aggiunta alle 79 aree protette istituite in forza del Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve sono stati recentemente istituiti in Sicilia il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Parco dei Monti Sicani che ha esteso il divieto di caccia alle residue zone boschive siciliane;

- che ai Parchi e alle Riserve naturali come sopra istituiti, in atto l'attività venatoria è vietata, altresì, nelle seguenti 14 Oasi di protezione sparse in tutte le nove province dell'Isola: Lago Gorgo; Torre Salsa; Scala; Diga Don Sturzo; Ponte Barca; Serrafalco-Costi-Cuppitta; San Cono-Casale-Cardusa; Loco-Mandali-Santa Venera; Rocca Salvatesta; Mandrazzi; Invaso Poma; Lago degli Albanesi e Santa Cristina Gela; Lago di Lentini; Capofeto;

- che in Sicilia con Decreto A.R.T.A. n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree, e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini"; che in atto l'attività venatoria è consentita esclusivamente in 18 siti nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal Decreto del Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 (*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*), e dal Decreto A.R.T.A. n. 442/2012; che nei rimanenti siti, seppur esterni a Parchi e Riserve naturali, l'attività venatoria è preclusa in assoluto per effetto dello stesso

Decreto A.R.T.A.;

- che sui rimanenti laghi artificiali siciliani gestiti dai Consorzi di bonifica o da altri Enti pubblici l'esercizio venatorio è precluso ai sensi dell'art. 24, co. 5, L.R. n. 33/1997 (fondi chiusi);

- che, per quanto sopra, **la totalità** delle zone umide siciliane, seppur non di pregio, insiste all'interno di aree interdette in assoluto all'attività venatoria;

- che la caccia agli Anatidi in Sicilia si svolge in via residuale in piccoli laghetti artificiali di irrigazione o in appantamenti (se formati in occasione di persistenti piogge); che, pertanto, il grado di protezione degli Anatidi in Sicilia è pressoché **assoluto**;

- che, quindi, non rispecchiano la realtà territoriale siciliana le preoccupazioni dell'ISPRA evidenziate nel parere di cui al punto 13 secondo il quale la caccia all'avifauna dovrebbe aprirsi il primo di ottobre per consentire un completo sviluppo dei piccoli nati, per evitare il rischio di confusione, per ridurre il disturbo generato da un numero elevato di cacciatori (pag. 4, rigo 23 e ss. del parere). Su tali tre punti si osserva che in Sicilia, per i motivi sopra esposti, diversamente dalle regioni centrali e dell'arco alpino, già al primo di settembre la fauna è completamente matura e pronta al prelievo (sul punto vedi anche in appresso); che il rischio di confusione con altre specie, circoscritto alla Moretta in tutta la Sicilia e all'Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, SR2, RG2, può essere eliminato vietando la caccia a queste specie; che il disturbo dovuto alla presenza di un elevato numero di cacciatori riguarderebbe esclusivamente le specie acquatiche ed è insussistente, stante che tali specie godono nell'Isola di una protezione territoriale praticamente assoluta; che la presenza in Sicilia di un elevato numero di cacciatori non rispecchia assolutamente la realtà dell'Isola essendo l'indice medio di densità venatoria tra i più bassi d'Italia (19 ha x cacciatore è la media italiana - Fonte Ministero Agricoltura - 33 ha x cacciatore la media siciliana - Fonte Piano Faunistico Venatorio 2013/18), e tenuto conto che in periodo di preapertura, nonché durante le migrazioni autunnali è vietato ai cacciatori extraregionali di accedere agli AA.TT.CC. siciliani. Le stesse considerazioni valgono per la data di chiusura della caccia a tali specie che secondo l'ISPRA, per le stesse ragioni, dovrebbe essere anticipata al 20 gennaio (pag. 5, rigo n. 20 e ss. del parere);

- che in aggiunta alle aree protette che coprono i grandi boschi siciliani ove sverna in via esclusiva la Beccaccia, l'attività venatoria è vietata anche nei rimanenti piccoli boschi sparsi nell'Isola occupati per la gran parte dal Demanio forestale regionale ove, in atto, la caccia è vietata in assoluto; che per tali ragioni la Beccaccia gode in Sicilia di un grado di protezione pressoché **assoluto**; che non rispecchiano la realtà territoriale siciliana le preoccupazioni dell'ISPRA relative alla avverse condizioni climatiche per tale specie nella seconda metà dell'inverno (pag. 5, rigo 11 e seguente del parere), essendo la Regione posta geograficamente al centro del mediterraneo ove è risaputo, e non necessita di prova alcuna, che il clima invernale è mite rispetto alle regioni centrali e, soprattutto, dell'arco alpino. Pertanto, non può essere condiviso, anche per ciò che si prevederà in parte dispositiva, il parere dell'Istituto di anticipare la data di chiusura della caccia a questa specie al 10 di gennaio rispetto alla data legale del 31 gennaio prevista dall'art. 18, L. n. 157/1992 e dall'art. 19, L.R. n. 33/1997;

- che lo stesso Istituto, con riferimento alle date di inizio della migrazione pre-nuziale, dimostra di avere dati **incerti contestabili**. Infatti, con nota prot. n. 12006/A4C del 13/03/2017, ha affermato che "... questo Istituto conferma come i movimenti degli uccelli migratori si caratterizzano per una loro scala sovranazionale, stante che questi si spostano lungo distanza considerevoli, così attraversando anche rapidamente confini tra Paesi diversi.

Da ciò deriva come un approccio a scala di intero sistema migratorio, o flyway, possa descrivere in modo particolarmente efficiente la distribuzione spazio-temporale degli uccelli, ed in particolare l'avanzamento e la progressione dei fronti di migrazione.....

La possibilità migliore di fornire la più solida base scientifica alla conoscenza della fenologia della migrazione degli uccelli tra Eurasia ed Africa potrà essere offerta,, da un atlante della migrazione il quale realizzi una analisi approfondita delle informazioni custodite presso la banca

dati dell'Unione Europea per l'inanellamento EURING (EURING Data Bank, EDB).

[.....]

Questo Istituto ritiene che la realizzazione di tale sforzo di analisi produrrà uno strumento di riferimento scientifico di rilevanza applicativa incontestabile...

19. RITENUTO di disattendere il parere dell'ISPRA limitatamente alle date di apertura e chiusura della caccia ad alcune specie, tenuto conto della particolare posizione geografica dell'Isola all'interno del Paleartico occidentale e delle specifiche condizioni biologiche della fauna presente che, diversamente da tale parere:

- consentono di anticipare al primo di settembre l'apertura della caccia al **Colombaccio**. Sul punto si osserva che: la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo; come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013) viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%; a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011); le Linee guida per la stesura dei calendari venatori redatte dallo stesso ISPRA riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC); la popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria; l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008); la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura i giardini ed i viali alberati non solo dei borghi rurali, ma anche i centri urbani delle città; alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, i contingenti migratori e/o svernanti provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale; a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo ed un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio incide esclusivamente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale;

- consentono di non posticipare al primo di ottobre l'apertura della caccia alla **Quaglia**, prevista alla terza domenica di settembre dal calendario legale. Sul punto si osserva che: la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "*Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF*", recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale; in Sicilia, a causa della particolare posizione geografica, il periodo di dipendenza è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che in base a quanto sopra esposto alla data del 16 settembre saranno presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree di nidificazione più settentrionali;

- consentono di non anticipare la data di chiusura della caccia alla **Cesena** al 20 gennaio poiché: la normativa vigente prevede come periodo di caccia l'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; i dati riportati nella pubblicazione ISPRA "*Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma*", evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio

coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione pre-nuziale; nei dati contenuti nella pubblicazione "Scebba S., 1987 - *I tordi in Italia*" - in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione pre-nuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;

- consentono di non anticipare la chiusura della caccia al **Tordo bottaccio** al 20 gennaio poiché: la normativa vigente prevede come periodo di caccia l'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; nello studio "Casanova P., Memoli A., Pini L., 2008 - *Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello. L'Italia forestale e Montana, 63 (1): 49-63*", gli autori nella scheda descrittiva del Tordo bottaccio scrivono: "In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle regioni centro-meridionali è svernante" e nell'analisi dei movimenti migratori gli stessi autori affermano con più precisione: "Il passo ha inizio nei primi giorni di ottobre e aumenta progressivamente fino ad un massimo nella terza decade del mese. Nella prima decade di novembre, pur subendo un calo, appare ancora notevole e si mantiene su livelli discreti anche nella seconda metà del mese (Scebba, 1987); in genere si esaurisce alla fine di novembre. Il ripasso inizia verso la fine di febbraio e il maggior afflusso si verifica nella prima metà del mese di marzo."; i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999", evidenziano, come riportato nel testo, che "...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio."; nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 - *Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae - Sylviidae)*. Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile"; nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - *Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma, si afferma*": *La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza*"; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione pre-nuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto; nei dati riportati nella pubblicazione "Scebba S., 1987- *I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "turdus": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia*", in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese con il massimo di ricatture quello di febbraio, il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione pre-nuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore "In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore"; nei dati riportati nella pubblicazione "Brichetti P. & Fracasso G., 2008 *Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna*", un'analisi delle catture e delle ricatture (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: "Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà

aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio”;

- consentono di non anticipare al 20 gennaio la chiusura della caccia al **Tordo sassello** poiché: la normativa vigente prevede come periodo di caccia l'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione; nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - *I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”*: sintesi ed analisi delle riprese” in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: “Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in aprile sono del tutto assenti”; nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 *Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa*” un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio”; l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”; in “Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20*”, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)”;

- consentono di non anticipare al 10 gennaio la data di chiusura della caccia alla **Beccaccia** poiché: la normativa vigente prevede come periodo di caccia l'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; nella pubblicazione “Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 *uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna selvatica*” Andreotti afferma che “I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile”; l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie rileva che la “...la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...”; in relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006 e Delany et al. 2009). Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004 in un giudizio di popolazione stabile. Conseguentemente al nuovo giudizio del 2009 la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia (piani destinati alle specie in difficoltà); la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); i dati francesi relativi al dosaggio ormonale dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 Febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo; le catture e l'inanellamento delle Beccacce svolto da Novembre 2010 ad Aprile 2011 presso la Tenuta di San Rossore, effettuato dagli inanellatori autorizzati ISPRA, all'interno del Centro Studi Beccaccia di San Rossore-Pisa, registrano il picco di presenze di beccacce (grazie all'arrivo da sud di quelle in migrazione pre nuziale) al 19 di Marzo. I contatti e le catture di

Gennaio sono sul contingente presente e invariato come numero (CSB San Rossore, 2011); i dati comunicati dal 7° Workshop Woodcock dell'UICN, svoltosi a San Pietroburgo, sul monitoraggio della nidificazione nelle classiche aree di riproduzione russe (riguardanti la migrazione italiana) dicono di migrazione pre-nuziale ritardata (Y.Ferrand, ONCFS France). Risulta ormai un trend consolidato, così come è sempre più ritardata la migrazione post nuziale (*autunno*) a causa dell'innalzamento delle temperature minime. In sintesi gli inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi; che le beccacce svernanti in Italia, essendo le stesse di quelle svernanti nel resto d'Europa (Y. Ferrand e F.Gossmann: *La Bécasse de bois. Histoire naturelle*: 2010), non presentano fenomeni di riattivazione sessuale nel mese di Gennaio e di conseguenza comportamenti ad esso collegati (anticipo di migrazione) tali da far configurare la necessità di chiudere anticipatamente la caccia alla specie;

20. CONSIDERATO che la Commissione U.E. su interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, con risposta del 15 ottobre 2013, n. P-010258/2013 ha affermato che, stando alle informazioni disponibili, non risulta esserci in Italia sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione pre-nuziale;

21. RITENUTO di disattendere alcuni tratti del parere dell'ISPRA tenuto conto delle ragioni giuridiche che, diversamente da tale parere:

- consentono di prevedere la preapertura della stagione venatoria. Sul punto risulta erronea l'interpretazione dell'Istituto secondo la quale, venuto a termine il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013/2018, sarebbe preclusa alla Regione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L.n. 157/1992, la possibilità di anticipare l'inizio della stagione venatoria (pag. 5, secondo periodo, del parere). A parte il fatto che la previsione ex art. 18, comma 2, L. n. 157/1992 non è stata recepita dalla L.R. n. 33/1997 (cfr. TAR Palermo, Ord. n. 361/2013; T.A.R. Palermo, sent. n. 546/2011), si osserva che il termine quinquennale del Piano è **ordinatorio**, e che le modifiche al Piano medesimo allo scadere del quinquennio sono divenute "**eventuali**" a seguito del recentissimo intervento normativo di cui all'art. 20, comma 2, lett. a, L.R. n. 10/2008 che ha sostituito l'art. 15, comma 1, L.R. n. 33/1997;

- non consentono di tenere conto della classificazione SPEC delle specie cacciabili cui fa riferimento l'Istituto ai fini del loro inserimento nel calendario venatorio (pag. 3, primo periodo del parere). A parte il fatto che le Istituzioni comunitarie fanno riferimento non già alla classificazione SPEC, ma al "*Rapporto sullo stato di conservazione delle specie*", adottato nel 2014 ai sensi dell'art. 12 della direttiva "Uccelli" e alla "*Red List of European Birds*" del 2015, l'assenza di un generale divieto di cacciabilità delle specie ricomprese nella lista SPEC di fatto ne ammette l'inserimento nel calendario venatorio regionale (T.A.R. Marche, sent. n. 271/2017;). D'altra parte, i paragrafi 2.4.24. e 2.4.25. della "*Guida interpretativa della Direttiva Uccelli*" non contengono alcun espresso richiamo alla classificazione SPEC. Da altra angolatura, si osserva che non compete a questa Amministrazione, se non per brevi lassi di tempo, in particolari luoghi e in casi eccezionali ed urgenti oggi non rinvenibili, modificare l'elenco delle specie assoggettate a prelievo tenuto conto che secondo il dettato ex art. 18, comma 3, L.n. 157/1992 "*Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio*" (cfr. *ex multis*, T.A.R. Abruzzo, Ord. n. 244/2016; T.A.R. Piemonte, Ord. n. 280/2016; T.A.R. Piemonte, Ord. n. 1262/2017; T.A.R. Lazio, sent. n. 8640/2012; T.A.R. Lazio, sent. n. 2443/2011);

- non consentono di regolare il prelievo del Merlo, della Gazza della Ghiandaia secondo giornate fisse (pag. 4, del parere) alla luce del dettato normativo ex art. 18, comma 5, L. n. 157/1992 secondo cui "*Le regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì ..*"; che l'Istituto non ha motivato le ragioni per le quali le giornate di caccia alle tre specie dovrebbero essere prefissate; che, a parte il dato normativo, autorizzare la caccia

secondo giornate fisse comporta un sicuro nocumento alla fauna selvatica determinato dalla concentrazione di cacciatori nelle giornate prefissate;

22. TENUTO CONTO del parere condiviso espresso dall'ISPRA sull'anticipazione della caccia al Coniglio selvatico; che la densità della popolazione cunicola siciliana, dopo un decremento avvertito nei due anni precedenti per ragioni legate ad epidemie di mixomatosi, è in netta ripresa; che nessun disturbo può essere arrecato alla Lepre italiana e alla Coturnice siciliana dall'attività venatoria in forma vagante al Coniglio che in Sicilia, salvo rare eccezioni, vive in ambienti coperti da fittissima vegetazione non idonei allo stazionamento e rifugio delle altre due specie; che *“limitare il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre alle giornate previste per l'anticipazione della caccia alle specie ornitiche migratrici”* non costituisce il parere dell'Istituto ma, come dichiarato dall'Istituto medesimo, un mero suggerimento (pag. 8, paragrafo 4, del parere); che, diversamente dal Coniglio, l'anticipazione della caccia alla Quaglia che si svolge anch'essa in forma vagante, seppur compatibile con le caratteristiche biologiche della specie, non può essere autorizzata per il disturbo che si arrecherebbe alla Lepre italiana e alla Coturnice siciliana essendo le tre specie spesso presenti negli stessi areali; che l'anticipazione della caccia al Colombaccio non può arrecare alcun disturbo alla Lepre italiana e alla Coturnice siciliana poiché sarà consentita, come per Tortora, Merlo, Ghiandaia, Gazza e Volpe esclusivamente nella forma dell'appostamento fisso e senza l'uso del cane;

23. CONSIDERATO che se è vero che il principio di precauzione di cui agli artt. 191 del TFUE e 174, par. 2, del Trattato UE richiamato dall'ISPRA (pag. 3, primo capoverso, del parere) è ormai entrato anche formalmente nel nostro *corpus* giuridico con l'art. 301 del decreto legislativo n. 152/2006, è anche vero che esso vede ambiti di applicazione **non indefiniti**, che sul punto il Consiglio di Stato, con sent. n. 3767/2016, confermando T.A.R. Lazio, RM, sent. n. 7782/2015, ha affermato che il principio di precauzione *“consente, ma non impone incondizionatamente all'Amministrazione di attivarsi in presenza di pericoli soltanto ipotizzati (e non ancora suffragati da evidenze scientifiche)”*.

24. CONSIDERATO che nonostante alcuni tratti del parere dell'ISPRA relativi alle date di apertura e chiusura della caccia non sono stati condivisi, tuttavia **l'Amministrazione si conforma in toto al piano di abbattimento, giornaliero e stagionale, indicato dall'Istituto**, sì che le maggiori giornate di caccia previste dal presente calendario rispetto a quelle indicate dall'Istituto medesimo come sopra giustificate, non possono comportare, in ogni caso, nocumento alla densità delle varie popolazioni faunistiche;

25. CONSIDERATO che le date di apertura e chiusura della caccia previste nel presente calendario, a parte quella del 10 febbraio 2019 sulla quale l'ISPRA, come sopra riportato, ha espresso parere favorevole, sono identiche alle date previste nel C.V. della trascorsa stagione venatoria; che il parere reso dall'ISPRA sul C.V. 2018/19 è in buona sostanza sovrapponibile a quello riferito alla trascorsa stagione venatoria; che il C.V. della trascorsa stagione venatoria è stato oggetto di ricorso giurisdizionale; che a seguito di tale ricorso il T.A.R. Palermo, con Decreto presidenziale n. 1069/2017 confermato in sede collegiale con Ord. n. 1138/2017 non appellata, ha rigettato tutte le doglianze delle Associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu) ritenendo il provvedimento impugnato immune da vizi; che, in atto, non sono intervenuti né eventi ambientali né studi scientifici di settore che avrebbero imposto una rimodulazione delle date di apertura e chiusura della caccia come fissate nella trascorsa stagione venatoria; che, pertanto, non sussistono motivi per non conformare il C.V. 2018/19 al C.V. 2017/18;

D E C R E T A

ART. 1 - L'esercizio venatorio, per la stagione venatoria 2018/19, è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell'allegato “A” facente parte integrante del presente decreto;

ART. 2 – L'attività venatoria nei Siti Natura 2000, nonché la caccia di selezione al Cinghiale saranno regolate con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

L'Assessore
Dott. Edgardo Bandiera



Allegato A

ART. 1 – Luoghi di caccia

1.1 Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata all'Ufficio Servizio per il Territorio, UO 3 - Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

1.2 Il cacciatore residente in Sicilia, inoltre, può esercitare la caccia alle sole specie migratorie in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli AA.TT.CC. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

ART. 2 – Documenti

2.1 Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

1. Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
3. Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;
4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.30, L.R. 1 settembre 1997 n.33);
5. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7/ 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui lo stesso è stato ammesso oltre a quello di residenza;
6. Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
8. polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, L.R. n. 33/97; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
9. Tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

2.2 I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino.

2.3 Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. I capi di fauna stanziale e migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.

2.4 Il cacciatore non residente in Sicilia, nei limiti di cui al successivo punto 9, è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso. Egli utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente provvedimento ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Orari

3.1 La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

3.2 Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Specie e periodi di caccia

4.1. L'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, per non più di 3 giorni settimanali, secondo i periodi sotto elencati:

4.1.1 dall'1 settembre al 16 dicembre: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); Tortora (*Streptopelia turtur*); Merlo (*Turdus merula*);

4.1.2 dal 16 settembre al 31 dicembre: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

4.1.3 dall'1 settembre al 6 gennaio 2019, nonché dal 2 al 10 febbraio 2019: Colombaccio (*Columba palumbus*); Gazza (*Pica Pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*); Volpe (*vulpes vulpes*);

4.1.4 dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019: Cesena (*Turdus pilaris*); Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); Tordo sassello (*Turdus iliacus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Alzavola (*Anas crecca*); Canapiglia (*Anas strepera*); Porciglione (*Rallus aquaticus*); Fischione (*Anas penelope*); Codone (*Anas acuta*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Beccaccia (*Scolopax rusticola*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

4.1.5 dall'1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019: Cinghiale (*Sus scrofa*); Allodola (*Alauda arvensis*);

4.2 Fino al 30 settembre la caccia alla Tortora, Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Merlo e Volpe potrà essere esercitata esclusivamente da appostamento temporaneo e senza cani.

4.3 Nel periodo di preapertura la caccia alla Tortora può essere esercitata per non più di due giorni, quella a Gazza, Ghiandaia, Merlo e Volpe per non più di quattro giorni complessivi.

4.4 Nel periodo di preapertura il cacciatore, prima di iniziare l'attività venatoria, deve segnare sul tesserino venatorio, oltre il giorno e l'A.T.C. prescelti, anche le specie di fauna verso le quali intende esercitare la caccia. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione ex art. 32, comma 3, L.n. 33/1997.

4.5 Nel periodo di preapertura il cacciatore che intende esercitare la caccia al coniglio selvatico non potrà esercitarla ad altre specie. **Ai trasgressori sarà applicata la sanzione ex art. 32, comma 3, L.n. 33/1997.**

4.6 dall'1 gennaio 2019 la caccia al Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Pavoncella, Colombaccio, Gazza, Ghiandaia, Volpe è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.

4.7 Negli Ambiti territoriali di caccia TP2, SR2 e RG2 la caccia agli acquatici è consentita a decorrere dall'1 novembre. Non è consentito negli stessi ambiti il prelievo venatorio dell'Alzavola.

4.8 Per la caccia da appostamento temporaneo è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere l'appostamento con l'arma scarica e in custodia. **Ai trasgressori sarà applicata la sanzione ex art. 32, comma 3, L.R. n. 33/1997.**

4.9 La caccia alla Beccaccia sarà sospesa qualora si dovesse prevedere uno solo tra i seguenti eventi climatici:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- ondate di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

4.10 è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nei laghi, ove la caccia fosse consentita, e negli acquitrini, nonché nel raggio di 150 metri dagli stessi.

ART. 5 - Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

5.1 L'attività venatoria negli AA.TT.CC scelti esclusivamente per il prelievo dell'avifauna migratoria, è consentito per un numero massimo complessivo di 28 giornate. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

5.2 Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5, 16.al funzionario comunale preposto.

5.3 Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n. 10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti".

ART. 6 – Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata di caccia 15 capi di fauna. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le ulteriori limitazioni giornaliere/stagionali:

Coniglio: 2/30;

Allodola: 10/50;

Tortora, Merlo: 5/20

Quaglia, Pavoncella; Codone: 5/25

Moriglione: 2/10;

Beccaccia: 3/20;

ART. 7 – Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e addestramento dei cani fuori dalle Zone cinologiche può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio, dal 22 al 29 agosto e nelle ore antimeridiane.

ART. 8 – Furetto

L'uso del Furetto per la caccia al Coniglio selvatico è consentito dal 16 settembre al 31 ottobre nei limiti definiti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in sede di Comitato ripartimentale.

ART. 9 - Cacciatori extra regionali.

9.1 I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia prima del 16 settembre. Non sono, altresì, autorizzati ad esercitare l'attività venatoria dal 17 al 31 ottobre, nonché dal 10 novembre al 9 dicembre. Qualora non vi provvedano direttamente gli organi preposti alla vigilanza venatoria, le violazioni della presente disposizione saranno segnalate all'Autorità Giudiziaria.

9.2 I cacciatori non residenti in Sicilia, anche se non ammessi negli AA.TT.CC. dell'Isola, possono esercitare l'attività venatoria fin dall' 1 settembre nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

ART. 10 - Compiti delle Ripartizioni Faunistico Venatorie.

10.1 Previo coordinamento del competente Servizio faunistico, le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvedono con proprio decreto:

- ad indicare, per periodi omogenei, l'orario di inizio e termine della giornata di caccia;
- ad indicare le aree di propria competenza ove è vietato l'uso del furetto;
- ad indicare le aree di propria competenza ove il vigente P.R.F.V. prevede il divieto di caccia;
- a disciplinare nelle aree di propria competenza e per il periodo 1 ottobre/31 dicembre, la caccia alla Volpe e al Cinghiale nelle forme diverse da quella da appostamento.

10.2 Il decreto di cui sopra si conformerà a principi di semplificazione, praticità e chiarezza.


ART. 11 - Valichi montani

L'attività venatoria è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Altitudine m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E

6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

 L'Assessore
Dott. Edgardo Bandiera



Allegato "B" al Decreto Assessoriale n. 64/ASB del 03 AGO. 2018

Oltre che nel Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria e nelle aree protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, l'attività venatoria è vietata:

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandrizzi", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1);

3) **Contrada San Bartolo**, Comune di Caltavuturo (PA), censita al N.C.T. dello stesso Comune al Fl. n. 26, part. nn. 2,82,83,86,320,322,323,324,325,326,327 (v. planimetria, all. C). Divieto posto ai sensi dell'art. 18, comma 4, L.R. n. 33/1997.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Non sono presenti Oasi di protezione.

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA


Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1)


PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Capofeto", ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).



Allegato "C" al Decreto Assessoriale n. 64/CAB del 03 AGO. 2018



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'E' or a similar character, located in the lower right quadrant of the page.